

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli

Prot. n. 16193

Roma, 5 giugno 2024

OGGETTO: Richiesta di estensione validità alla circolazione dei complessi veicolari rientranti nella sperimentazione denominata "Progetto Diciotto".

Con riferimento alla richiesta in oggetto, presentata da parte di codesta Associazione di categoria, si rappresenta quanto segue.

È noto che il "progetto diciotto" nasce dalla volontà di sperimentare la possibilità di migliorare l'efficienza del trasporto su strada di merci ad alta intensità di volume e di garantire risparmio di carburante e riduzione delle emissioni inquinanti.

Pertanto, stante l'assenza della relativa disciplina nell'allora vigente art. 61 (1) del Codice della strada (da ora C.d.S.), con. due provvedimenti di questa Direzione (prot. n. 64119-DIV2-B del 01.08.2008 e prot. 27674 del 11.11.2013) fu prevista la circolazione sperimentale "in deroga" per 15 anni dalla data di prima immatricolazione, per i primi 30 complessi veicolari, e per 10 anni dalla data di prima immatricolazione per i successivi 300 veicoli.

Stante il buon esito della sperimentazione, sia in termini di sicurezza e guidabilità dei complessi, sia in termini di ottimizzazione dei flussi logistici e riduzione di emissioni inquinanti, con il Decreto Legge n. 121 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 156 del 2021, l'art. 61 comma 2 del C.d.S. è stato così modificato "gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento".

Tuttavia, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., D.P.R. 495/1992, all' articolo 216 (3), comma 1, ancora recita che per gli autoarticolati "la lunghezza massima di 16,50 m è consentita nei casi in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m".

Da quanto sopra, si evince che, alla modifica del citato articolo 61 co. 2 C.d.S., ad oggi, non è seguito il complementare, necessario aggiornamento del correlato articolo 216 (3) del Regolamento di esecuzione che richiama ancora la lunghezza massima dell'autoarticolato di 16,50 m, piuttosto che quella di 18,75 m indicata al nuovo articolo 61, comma 2.

Alla luce di quanto sopra e nelle more della necessaria armonizzazione del quadro normativo, si ritiene di poter accogliere la richiesta di codesta Associazione in merito alla possibilità di estendere la validità alla circolazione sperimentale sul territorio nazionale senza vincoli temporali dei suddetti 330 complessi veicolari - composti da trattore e semirimorchio- aventi lunghezza di 18,00 m.

Ne consegue che, per i veicoli oggetto della sperimentazione, dovrà essere aggiornata la CdC/DU in via amministrativa presso un UMC, con la rimozione del vincolo temporale della fine della sperimentazione.

La dicitura da riportare sulla CDC/DU sarà: "veicolo sperimentale per dimensioni (art. 61 del C.d.S), complesso trattore con semirimorchio con lunghezza massima di 18 m".

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi